PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

PROVVISORIO
2004/0818(CNS)

28.9.2005

*

PROGETTO DI RELAZIONE

sull'iniziativa del Regno del Belgio ai fini dell'adozione, da parte del Consiglio, di una decisione quadro relativa al riconoscimento e all'esecuzione nell'Unione europea dei divieti risultanti da condanne per reati sessuali ai danni di bambini (14207/2004 – C6-0244/2004 – 2004/0818(CNS))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Bogusław Sonik

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'iniziativa del Regno del Belgio ai fini dell'adozione, da parte del Consiglio, di una decisione quadro relativa al riconoscimento e all'esecuzione nell'Unione europea dei divieti risultanti da condanne per reati sessuali ai danni di bambini
(14207/2004 – C6-0244/2004 – 2004/0818(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista l'iniziativa del Regno del Belgio (14207/2004)[1],

– visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b) e l'articolo 31, paragrafo 1, lettera a) del trattato UE,

– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

– visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0244/2004),

– visti gli articoli 93, l'articolo 51, l'articolo 41, paragrafo 4 e l'articolo 35 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0000/2005),

1. approva l'iniziativa del Regno del Belgio quale emendata;

2. invita il Consiglio a modificare di conseguenza l'iniziativa;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa del Regno del Belgio;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché al governo del Regno del Belgio e ai governi e parlamenti degli altri Stati membri.

[1] GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Testo del Regno del Belgio	Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Visto 1

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, ***lettera*** a) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),	visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, ***paragrafo, lettere*** a) e ***c)*** l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

Motivazione

L'obiettivo dello strumento è duplice: migliorare l'accesso all'informazione sui divieti (in particolare mediante la registrazione obbligatoria dei divieti nel casellario giudiziario) e far sì che sia obbligatorio applicarli.

Dato che il diritto penale varia negli Stati membri dell'UE, è necessario garantire un certo livello di compatibilità nelle norme applicabili alle condanne penali.

Emendamento 2
Considerando 5

(5)	(5) ***Dato che, in uno stesso Stato membro e nell'ambito dell'Unione europea, esiste un'ampia varietà di possibili divieti risultanti da condanne penali e che la natura e i metodi di esecuzione di dette sanzioni possono variare considerevolmente, si dovrebbe dare priorità ai settori in cui esiste già una base comune tra gli Stati membri.***
La lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile e, più in particolare la prevenzione dei rischi di recidiva in materia, deve costituire una priorità per l'Unione. In questo settore specifico la decisione quadro GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, ha stabilito, conformemente al principio di sussidiarietà, un approccio comune minimo dell'Unione riguardo a siffatti reati penali,	La lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile e, più in particolare la prevenzione dei rischi di recidiva in materia, deve costituire una priorità per l'Unione. In questo settore specifico la decisione quadro GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, ha stabilito, conformemente al principio di sussidiarietà, un approccio comune minimo dell'Unione riguardo a siffatti reati penali,

segnatamente per quanto concerne il tipo di sanzione e di divieto che devono essere previsti dalla legislazione nazionale. Il principio del reciproco riconoscimento deve potersi applicare al divieto di esercitare, in via temporanea o permanente, attività professionali attinenti alla cura dei bambini, che è espressamente previsto da detta decisione quadro, ove tale divieto risulti da una condanna penale per uno dei reati attinenti allo sfruttamento sessuale dei bambini e alla pornografia infantile.	segnatamente per quanto concerne il tipo di sanzione e di divieto che devono essere previsti dalla legislazione nazionale. Il principio del reciproco riconoscimento deve potersi applicare al divieto di esercitare, in via temporanea o permanente, attività professionali attinenti alla cura dei bambini, che è espressamente previsto da detta decisione quadro, ove tale divieto risulti da una condanna penale per uno dei reati attinenti allo sfruttamento sessuale dei bambini e alla pornografia infantile.

Motivazione

La volontà di cooperare degli Stati membri è necessaria per una cooperazione rafforzata in materia penale. L'esistenza di basi comuni è un elemento fondamentale per continuare a cooperare.

Emendamento 3
Articolo 3

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché ogni divieto sia iscritto nel casellario giudiziario.	Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché ogni divieto***, quale definito all'articolo 2, lettera c),*** sia iscritto nel casellario giudiziario.

Motivazione

I divieti a cui sarà applicabile la presente decisione quadro sono limitati e stabiliti all'articolo 2, lettera c).

Emendamento 4
Articolo 4, paragrafo 1

1. L'autorità centrale dello Stato di emissione, quando comunica informazioni sul casellario giudiziario ad un altro Stato membro in virtù delle norme internazionali applicabili all'assistenza giudiziaria in materia penale, menziona il divieto nell'estratto del casellario.	1. L'autorità centrale dello Stato di emissione, quando comunica informazioni sul casellario giudiziario ad un altro Stato membro in virtù delle norme internazionali applicabili all'assistenza giudiziaria in materia penale, menziona il divieto ***tra le informazioni fornite*** nell'estratto del casellario.

Motivazione

L'informazione fornita dallo Stato di emissione non deve necessariamente limitarsi ai divieti ma può anche includere informazioni supplementari riguardo agli antecedenti criminali del delinquente.

Emendamento 5
Articolo 7, titolo

Motivi di non riconoscimento ***o di*** non esecuzione	Motivi di non riconoscimento***,*** non esecuzione ***o adattamento del divieto***

Motivazione

Uno Stato membro ha anche la possibilità di adattare un divieto dichiarato.

Emendamento 6
Articolo 7, lettera c bis) (nuova)

	c bis) il reato all'origine del divieto è coperto da una amnistia nello Stato di esecuzione.

Motivazione

Onde tenere presente il rispetto dell'amnistia accordata in un altro Stato membro (applicazione del principio "ne bis in idem").

Emendamento 7
Articolo 7, paragrafo 1 bis (nuovo)

	1 bis. Se la durata del divieto è superiore alla durata massima prevista dalla legislazione dello Stato di esecuzione per lo stesso reato, la durata del divieto eseguito è ridotta a tale durata massima.

Motivazione

Considerando la sovranità di uno Stato membro in materia penale, è necessario rispettare le norme di esecuzione delle pene nei vari Stati membri.

Se tale paragrafo viene votato, si consideri il paragrafo precedente come paragrafo 1.

Emendamento 8
Articolo 8, paragrafo 2

2. Se la durata del divieto è superiore alla durata massima prevista dalla legislazione dello Stato di esecuzione per lo stesso reato, la durata del divieto eseguito è ridotta a tale durata massima.	***soppresso***

Motivazione

Tale caso è già previsto all'articolo 7, paragrafo 1 bis.

Emendamento 9
Articolo 9, paragrafo 1

1. Ciascuno Stato membro adotta tutte le disposizioni necessarie per garantire che il riconoscimento e l'esecuzione di un divieto in applicazione dell'articolo 6 possano formare oggetto di ricorso ***non*** sospensivo da parte della persona condannata. L'azione è promossa davanti al giudice dello Stato di esecuzione conformemente alla legislazione nazionale di quest'ultimo.	1. Ciascuno Stato membro adotta tutte le disposizioni necessarie per garantire che il riconoscimento e l'esecuzione di un divieto in applicazione dell'articolo 6 possano formare oggetto di ricorso sospensivo da parte della persona condannata. L'azione è promossa davanti al giudice dello Stato di esecuzione conformemente alla legislazione nazionale di quest'ultimo.

Motivazione

Un ricorso sospensivo interromperebbe l'esecuzione del divieto fino all'adozione di una nuova decisione. Esso avrebbe un impatto non desiderabile sull'efficacia del divieto dichiato.